

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                      |   |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA       | Presidente  |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BARILLA'        | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BENAZZO         | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO          | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA'

Seduta del 05/05/2020

### FATTO

In data 17/03/2015 il Cliente ha stipulato con l'Intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 01/10/2019. In sede di conteggio anticipato al cliente non sono stati restituiti gli oneri pro-quota non goduti, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* in spregio agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia nonché alla vigente disciplina legislativa e regolamentare di settore, come ribaditi da ultimo nella decisione della Corte Europea n.383 del 11 settembre 2019. In data 02/01/2020 il Cliente ha presentato reclamo, a seguito del quale l'intermediario formulava proposta transattiva, non accettata in quanto ritenuta non transattiva.

Chiede quindi il rimborso di € 2.713,38 a titolo di commissioni non maturate.

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma che/di:

- ha provveduto a riconoscere al cliente l'ulteriore somma di € 279,16, versata in data 13/11/2019 mediante assegno circolare, corrispondente a quanto dovuto per le spese di istruttoria;
- in via preliminare, rileva l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla CGUE con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C-383/198), deducendo che della Direttiva il nostro Legislatore ha dato attuazione tramite l'art. 125



*sexies*, la cui applicazione è avvenuta in base ai criteri emanati dalla Banca d'Italia. Deduce inoltre che: i) diverso è il tenore letterale dell'art. 16 della Direttiva da quello dell'art. 125 *sexies*, laddove la prima si riferisca ai soli costi dovuti per la vita residua del contratto e non all'introduzione di un criterio di rimborso onnicomprensivo di tutti i costi; ii) il nostro ordinamento ha discriminato tra costi *up front* e costi *recurring*. Circa la non rimborsabilità dei costi *up front* fa riferimento alle osservazioni presentate dalla Commissione UE nel corso della causa innanzi alla Corte di Giustizia; iii) la sentenza della Corte di Giustizia non dispiega effetti *erga omnes* e il giudice italiano non è vincolato dal disposto della Corte di Giustizia (cfr Tribunale di Napoli n. 10489, pubblicata il 22 novembre 2019);

- che in data 17/03/2015 il Cliente ha stipulato un contratto di finanziamento, estinto alla scadenza della rata 53 sulle 120 previste; in sede di conteggio estintivo è stata riconosciuta la somma di € 684,07.
- Nella documentazione contrattuale sono state puntualmente enucleate tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*up front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*). Inoltre, le singole voci di costo sono altresì dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*";

In merito alla richiesta di rimborso premio assicurativo, l'intermediario precisa di aver provveduto ad inviare assegno di traenza dell'importo di € 388,64 incassato in data 14/10/2019. La somma è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati all'art. 7 della convenzione assicurativa *esistente tra compagnia assicurativa e intermediario*. (v. all. n. 2); il criterio adottato dalla compagnia assicuratrice deve essere ritenuto preminente rispetto a qualsivoglia differente principio. Tale informazione era stata altresì consegnata al Cliente con l'art. 5.4 del Contratto.

L'Intermediario chiede, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, par. 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, e applicare il disposto di cui all'art. 125-*sexies* del TUB. In via principale, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato. In via subordinata, chiede di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della società.

## DIRITTO

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame deve considerarsi estinto in via anticipata a seguito dell'avvenuto pagamento del debito residuo, risultante dal conteggio estintivo chiuso al 30/09/2019 (cfr. *quietanza liberatoria in All. al ricorso*). È in atti conteggio estintivo del 20/08/2019 che riporta 53 rate scadute su 120 complessive. In merito agli oneri assicurativi, il contratto di finanziamento prevede il rimborso in base alle condizioni di polizza. L'intermediario ha dichiarato che è stato corrisposto l'importo di € 388,64 (non produce evidenza dell'asserito incasso). La somma oggetto di rimborso è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati dalla convenzione assicurativa.

Entrambe le parti hanno prodotto il certificato di polizza. L'intermediario ha prodotto copia del modulo di adesione alla copertura (cfr. *all. ctd.*), dalla quale risultano il nome della



convenzione alla quale il cliente ha aderito e la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le CGA.

L'intermediario allega, altresì, pag. 2 di 6 di un foglio informativo della compagnia assicurativa con cui è stato concluso il contratto di assicurazione che riporta previsione circa le modalità di calcolo del rimborso premio in caso di estinzione anticipata.

Il Collegio osserva che, anche a non voler considerare che la documentazione è parziale (è riportato solo il foglio 2) e non è possibile affermare che trattasi della convenzione cui ha aderito il cliente, tale criterio è comunque indeterminato mancando una precisa indicazione del capitale assicurato residuo e dei caricamenti.

Si procederà pertanto a valorizzare il premio non goduto secondo il criterio *pro rata temporis*.

L'Intermediario afferma di aver trasmesso al Cliente, con comunicazione del 31/11/2019 assegno circolare datato 04/11/2019 dell'importo di € 279,16 corrispondente a quanto dovuto per spese di istruttoria. Viene allegata copia della comunicazione e dell'assegno (*cfr. all. controdeduzioni*). Tuttavia, l'intermediario non fornisce evidenza dell'incasso da parte del cliente.

L'intermediario afferma inoltre che con riguardo alla polizza rischio vita ha provveduto ad inviare al cliente assegno di traenza dell'importo di € 388,64 e che il suddetto assegno risulta essere stato incassato in data 14/10/2019. Anche per questo ulteriore rimborso non vi è evidenza dell'incasso.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

*“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

**Dati di riferimento del prestito**

|                              |             |  |        |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito         | € 21.135,36 | Tasso di interesse annuale                       | 4,20%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 216,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 55,83% |
| Data di inizio del prestito  | 01/05/2015  | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 33,27% |

| rate pagate  | 53 | rate residue | 67 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
|--|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| <b>Oneri sostenuti</b>                             |    |              |    |          |              |                         |                |                         |          |
| A - Commissioni Intermediario                      |    |              |    | 2.262,83 | Upfront      | 33,27%                  | 752,74         |                         | 752,74   |
| B - Commissioni Int. credito                       |    |              |    | 834,62   | Upfront      | 33,27%                  | 277,64         |                         | 277,64   |
| D -spese di istruttoria                            |    |              |    | 500,00   | Recurring    | 55,83%                  | 279,17         |                         | 279,17   |
| F - commissioni Int. per gestione pratica          |    |              |    | 191,80   | Recurring    | 55,83%                  | 107,09         |                         | 107,09   |
| G - Commissioni Int. credito per gestione pratica  |    |              |    | 1.021,25 | Recurring    | 55,83%                  | 570,20         | 684,07                  | -113,87  |
| I - Costo del servizio Ente Previdenziale          |    |              |    | 207,60   | Recurring    | 55,83%                  | 115,91         | 117,64                  | -1,73    |
| M - Premio per copertura assicurativa rischio vita |    |              |    | 1.277,59 | Recurring    | 55,83%                  | 713,32         |                         | 713,32   |
|  |    |              |    | 6.295,69 |              |                         |                | TOTALE:                 | 2.014,36 |

*\*\* per quanto riguarda il criterio di calcolo applicato al premio assicurativo, si veda quanto affermato sopra.*

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta dal Cliente, per avere quest'ultimo applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero ammontare delle commissioni richieste.

L'intermediario ha dichiarato, senza provarne l'incasso, di aver corrisposto tramite assegni ulteriori somme per complessivi € 667,80 a rimborso dei costi assicurativi e delle spese di istruttoria.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.014,36, al netto di quanto già eventualmente versato.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA